



Comune di Rovereto

PROGRAMMAZIONE FINANZE E PROGETTI EUROPEI

Determinazione del Dirigente

N. 2059 / 2025 Data 04/11/2025

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE UNICO MERCATALE PREVISTI DALLA LEGGE N. 160/2019 E SS.MM. ED ARRETRATI ANNUALITÀ NON PRESCRITTE DEI TRIBUTI SOPPRESSI E DEL canone DI POSTEGGIO PREVISTO DALLA LEGGE PROVINCIALE N.17/2010 – determinazione a contrarre ed impegno di spesa.

Relazione.

Con contratto d'appalto n. rep. Com. 1277, stipulato in data 8 aprile 2019, a seguito espletamento di una procedura di gara, è stato affidato alla ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.r.l. con sede in via Lungotevere Flaminio, 76 - 00196 ROMA, il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione suolo pubblico per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, con possibilità di proroga per un periodo biennale e con un aggio stabilito pari al 16,85 % sull'ammontare lordo delle riscossioni,.

A valere dal 1° gennaio 2021 la disciplina prevista dai commi da 816 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha previsto l'obbligatorietà in capo ai comuni, alle province ed alle città metropolitane di istituire e disciplinare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per le occupazioni di suolo pubblico ed il successivo comma 847 ha disposto l'abrogazione, dal 1° gennaio 2021, dei capi I e II del Decreto legislativo n. 507/1993 e degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, che disciplinavano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 25 gennaio 2021 il Comune ha istituito ed approvato la disciplina regolamentare del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla L.160/2019, art.1, commi 816 e seguenti, del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi del demanio/patrimonio indisponibile, destinati a mercati di cui all'art.1, commi 837 e seguenti della L.160/2019.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28 aprile 2021 il Comune ha istituito ed approvato la disciplina regolamentare del Canone di posteggio di cui alla L.P. n.17/2010, art.16, comma 1, lett. F, che ha sostituito la Tassa di posteggio, di cui alla L.P. n.46/1983.

Con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 28 aprile 2021 si è regolarizzato l'aspetto contrattuale in essere con l'attuale concessionario I.C.A. srl, affidatario dei tributi aboliti dalla normativa e sostituiti dai canoni patrimoniali di nuova istituzione, in virtù di quanto consentito dal comma 846 dell'art.1 della L.160/2019, che ha dato facoltà agli enti di affidare, fino alla scadenza

del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Alla prima scadenza quinquennale del contratto in essere, ossia al 31 dicembre 2023, l'Amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà di proroga, di cui agli artt.2 del contratto d'appalto e 4 del capitolato d'onere ad esso allegato, con deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 31 ottobre 2023, ha disposto la proroga biennale dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 del contratto Rep.1277 del 08/04/2019 e deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 28/04/2021, alle medesime condizioni in essi previste.

In vista della scadenza del citato contratto, il Consiglio comunale con propria deliberazione n.21 del 16 luglio 2025 ha individuato la miglior forma gestionale per la gestione del servizio, tra quelle previste dalla normativa e la procedura di gara secondo le considerazioni così sinteticamente riassunte:

- in ossequio ai principi di trasparenza e concorrenzialità e della normativa in materia di affidamento in concessione dei servizi a terzi il soggetto gestore deve essere individuato mediante una procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023, della L.P. 2 del 2016 e del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- il servizio oggetto di affidamento si identifica come un servizio pubblico locale, la cui disciplina si rinviene nel D.Lgs. 23.12.2022 n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica);
- ai sensi dell'art.49, comma 3, lett. g) della L.R. n.2/2018 e s.m. (Codice degli Enti locali) e dell'art.15, comma 2, lettera b) dello Statuto comunale, il Consiglio comunale stabilisce la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali e l'approvazione degli atti di gara;
- l'affidamento del servizio in oggetto rientra nella categoria dei contratti di concessione a titolo oneroso come disciplinati dal citato nell'Allegato I.1, art.2, comma 1, lett. C del D.Lgs. 36/2023, con corrispettivo individuato nei servizi affidati e la remunerazione nell'aggio determinato in sede di gara;
- in applicazione di quanto disposto dall'art.178 del D.Lgs.36/2023 si fissa la durata dell'affidamento in 5 anni decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ossia presumibilmente dal 01/01/2026 al 31/12/2030, non essendo previsti o richiesti al Concessionario ulteriori investimenti se non quanto attinente alla regolare manutenzione degli impianti esistenti;
- il valore della concessione è stimato con riferimento al valore di aggio posto a base di gara del 22%, determinato in ragione dei costi del servizio documentati dall'attuale concessionario, applicato alla media aritmetica del gettito delle riscossioni degli anni dal 2021 al 2024 pari ad € 742.607,21 annui; detto aggio risulta pari ad € 163.373,59 annui e quindi ad € 816.867,93 per l'intero quinquennio, pertanto, si attesta al di sotto della soglia di rilevanza europea per i contratti di concessione di servizi.

Il Consiglio comunale con la citata deliberazione n.21/2025 ha pertanto:

- individuato quale miglior procedura di gara da adottare ai sensi ed in conformità all'art.187 del D.Lgs.36/2023, la **procedura aperta** ai sensi degli artt. 176 e seguenti del medesimo decreto legislativo, posto che tale procedura garantisce contestualmente una snellezza procedurale, il contenimento dei tempi e la massima garanzia di apertura al mercato, nonché la possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore, con un'offerta in risposta all'avviso di indizione gara, in condizioni di parità e senza creare indebiti ostacoli all'accesso;
- individuato quale criterio di aggiudicazione, quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, per la **durata di 5 anni** a decorrere dal 01/01/2026 o dalla sottoscrizione del

contratto, attesa la peculiarità dei servizi in questione, che necessitano di una valutazione sia economica che di carattere qualitativo, in aderenza alla previsione normativa di cui all'art. 17 della Legge provinciale 2/2016;

- ha rinviato a successive deliberazione consiliare l'approvazione degli atti di gara.

Con successiva deliberazione n. 31 del 14 ottobre 2025, immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha approvato gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara nonché gli elaborati “**Capitolato d'oneri/speciale**” con allegato l'elenco degli impianti destinati alle pubbliche affissioni esistenti, il “**Piano economico finanziario di massima**”, la “**Matrice dei rischi**” ed i “**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**”, ha inoltre delegato il Dirigente del Servizio Programmazione, finanze e progetti europei all'approvazione del Bando di gara e/o lettera d'invito, come da criteri e parametri approvati, dandogli facoltà di integrare e/o modificare apportando variazioni non sostanziali.

Diventa ora necessario procedere all'avvio delle fasi successive della gara la cui disciplina è stata approvata con deliberazione consiliare n. 21/2025 e successivamente indetta con la citata deliberazione consiliare n. 31/2025 secondo la stima dell'aggio a base di gara e gli ulteriori oneri di gara.

Al fine di determinare l'importo da porre a base di gara, IVA esclusa, si richiama il Piano economico finanziario approvato con la deliberazione consiliare n. 31/2025 che ha stimato per l'intero quinquennio una spesa presunta pari ad € 816.867,93, quale importo totale dell'aggio, da corrispondere in ragione del valore percentuale del 22% posto a base di gara e corrispondente ad una spesa presunta pari ad €163.373,59 annui per ogni anno del quinquennio di durata della concessione. A tale onere deve essere aggiunta la spesa derivante dal contributo ANAC della Stazione appaltante che in base al valore della gara corrisponde ad €410,00.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 04 luglio 2023, n. 27;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 17 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 18 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 247 di data 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, contenente - tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 di data 25 marzo 2025.

DETERMINA

- 1) di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31/2025 è stata indetta la procedere di gara per l'affidamento sotto soglia comunitaria della concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale, delle pubbliche affissioni e del canone unico mercatale previsti dalla legge n. 160/2019 e ss.mm. ed arretrate annualità non prescritte dei tributi soppressi e del canone di posteggio previsto dalla legge provinciale n.17/2010;
- 2) dare ulteriore atto che in coerenza con l'adozione del presente provvedimento si procederà all'adeguamento dello strumento di programmazione finanziaria;
- 3) di demandare la definizione degli impegni di cui al punto 1 successivamente alla conclusione dell'espletamento della gara, ridefinendo l'esatto importo in base all'aggio di aggiudicazione;
- 4) di impegnare la somma di € 410,00.= afferente la spesa per il contributo A.N.A.C.(Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici ora Autorità Nazionale Anticorruzione) che la stazione appaltante deve obbligatoriamente versare riguardante la procedura di gara in oggetto, imputandola al capitolo 2840 "Aggio sui tributi comunali" del PEG del bilancio 2025-2027 – esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di dichiarare che l'obbligazione di cui al punto 4 diventa esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2025;
- 6) di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del Servizio Programmazione, finanze e progetti europei;
- 7) di precisare che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm., avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n.104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Programmazione,
finanze e progetti europei,
dott. Gianni Festi

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
			CIG	CUP,
Impegno	2025	2840		410,00
	AGGIO SU TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE			

ALLEGATI